

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE ⁽¹⁾

Il Liceo favorisce la frequenza scolastica degli studenti in Istituti esteri per periodi brevi, lunghi o corrispondenti alla durata dell'anno scolastico, riconoscendo il valore culturale ed umano dell'esperienza ⁽²⁾.

Forme di mobilità

- A. mobilità individuale annuale
- B. mobilità individuale breve
- C. Accoglienza mobilità studenti stranieri

A. MOBILITÀ INDIVIDUALE ANNUALE

Il soggiorno studio all'estero è un'esperienza straordinaria, attraverso la quale il giovane, messo a diretto contatto con ambienti e culture diverse, acquista una nuova consapevolezza della propria identità culturale, perfezionando la conoscenza di una lingua straniera.

Procedura e funzioni dei soggetti coinvolti

Il Dirigente Scolastico e/o un suo delegato informa i genitori e gli studenti delle classi terze sulla possibilità di frequentare, nel successivo a.s., una scuola straniera per un periodo anche di un anno, la cui validità (in base normativa vigente) viene riconosciuta dal Consiglio di classe con le modalità sotto specificate.

Famiglia

I genitori degli studenti che intendono usufruire della mobilità nel terzo o quarto anno di corso devono inviare, quattro mesi prima della partenza, formale richiesta di mobilità al Dirigente Scolastico indicando il periodo temporale.

Studenti

Per ottenere parere favorevole definitivo da parte del Dirigente Scolastico e del C.d.c. gli studenti devono:

- avere competenza linguistica B1 (inglese)
- avere valutazioni sufficienti in tutte le materie
- essere promossi alla classe terza o quarta liceo senza sospensioni di giudizio
- prendere visione dei programmi relativi al periodo che trascorreranno all'estero, ovvero dei programmi effettivamente svolti l'anno precedente nella classe corrispondente
- impegnarsi a scegliere all'estero i corsi più coerenti con detti programmi
- impegnarsi a recuperare, durante il soggiorno all'estero e/o durante le vacanze estive, i programmi delle discipline non studiate all'estero
- impegnarsi a tenere contatti via mail con il coordinatore e/o docente tutor e la classe per tenersi aggiornato sui programmi, fare esercitazioni nelle materie di indirizzo e tutte le altre non comprese tra quelle prescelte e oggetto del contratto formativo ⁽³⁾.

Consiglio di Classe e Tutor

- Il C.d.c., esaminata la domanda, valutata la motivazione personale dell'alunno e la consapevolezza della scelta intrapresa, valutato il curriculum scolastico, le competenze linguistiche, la capacità di apprendimento e recupero, esprime il suo parere.
- L'eventuale parere negativo deve essere dettagliatamente motivato.
- In entrambi i casi la comunicazione sarà formalizzata allo studente e alla famiglia dal Dirigente Scolastico.

Riammissione al Liceo

Il Consiglio di Classe, attraverso Coordinatore e/o il docente tutor di riferimento:

- **acquisisce a settembre dell'anno in corso** la documentazione inviata dalla scuola straniera e le indicazioni su materie e programmi effettivamente svolti da parte dello studente;
- formula, in base alla documentazione acquisita, un piano delle materie che devono essere recuperate;
- **comunica formalmente entro la fine di settembre dell'anno in corso** allo studente e alla famiglia le materie ed i contenuti sui quali l'allievo dovrà sostenere le prove.

Il Consiglio di Classe provvede alla riammissione, che avviene secondo le indicazioni ministeriali:

“ esamina la documentazione degli studi compiuti all'estero e sottopone ad accertamento la conoscenza dello studente nelle materie che non ha potuto studiare all'estero; quindi emette una valutazione globale che tenga conto sia del risultato della prove sia del giudizio della scuola ospitante, nonché in generale delle competenze acquisite dall'interessato nel corso della sua esperienza.”

Sarà cura del **Consiglio di Classe**, attraverso la Segreteria:

- acquisire i programmi realmente svolti (**tradotti in italiano**) nella scuola estera da parte dello studente;
- definire, in base alla documentazione acquisita, il piano finale delle materie che, per essere ammessi, devono essere recuperate;
- accertarsi che nella documentazione scolastica estera ci sia un giudizio sul comportamento (voto di condotta);
- acquisire, alla fine dell'anno scolastico di mobilità, la pagella della scuola straniera e l'attestato di frequenza in copia originale (**tradotti in italiano**) e consegnare tutto alla Segreteria didattica.

Più specificatamente il **Consiglio di Classe**:

- prende atto della documentazione (pagella estera), riconosce e converte la valutazione espressa dalla scuola straniera per le materie che sono state studiate all'estero;
- verifica la corrispondenza tra le materie concordate e quelle effettivamente svolte in modo da individuare quelle su cui lo studente sarà chiamato a sostenere le prove;
- indica le modalità di svolgimento delle prove scritte o orali;
- definisce, in base alle valutazioni riportate, la banda di oscillazione per il credito secondo la normativa vigente, assegnando il punteggio, che, sommato agli eventuali crediti formativi, va a costituire il credito scolastico del terzo o quarto anno ⁴;
- attribuisce il voto di condotta secondo le indicazioni ricevute dalla scuola estera.

Gli studenti, durante l'eventuale interruzione scolastica della scuola ospitante all'estero, possono, dopo aver presentato domanda al Dirigente Scolastico, partecipare alle lezioni presso il Liceo Artistico.

Prove integrative al ritorno dal soggiorno all'estero ⁽⁵⁾

Al ritorno il **Consiglio di classe**, dopo aver acquisito gli elementi forniti dalla scuola straniera e dallo studente tramite un colloquio, per pervenire ad una valutazione globale che, tenendo conto anche degli apprendimenti non formali ed informali acquisiti, nonché delle competenze trasversali, valorizza l'esperienza compiuta dal discente, allo scopo di favorire l'integrazione dello studente nella classe successiva ⁽⁶⁾.

Dopo il soggiorno di un anno, **lo studente** deve sostenere prove scritte e orali nelle discipline del curriculum del liceo non presenti nel piano individuale svolto all'estero. Per le materie studiate all'estero, i docenti del **Consiglio di Classe** svolgeranno eventualmente un accertamento mirato su quelle parti di programma che sono propedeutiche all'anno successivo e che non sono state svolte.

Impegni dello studente

Terminato il periodo di mobilità, **lo studente**:

- comunica alla Segreteria la data del suo rientro in Italia, produce la documentazione (**tradotta in italiano**) rilasciata dalla scuola estera;
- relaziona sinteticamente in inglese sulla propria esperienza all'estero con riferimento all'organizzazione della scuola, motivazione della scelta dei corsi di studio, tipo di lezioni e modalità di verifica, esperienze extra scolastiche;

Il **Consiglio di Classe** conferma le materie da integrare e le date delle prove, che possono svolgersi, di norma, entro ottobre dell'anno in corso.

B. MOBILITÀ INDIVIDUALE BREVE

Per **mobilità breve** si intende soggiorno all'estero per un periodo limitato (tre - quattro mesi) con conseguente rientro nel corso dell'anno scolastico.

Nel caso di brevi permanenze all'estero il **Consiglio di Classe** può definire i voti per le materie comuni nelle due scuole sulla base di quanto certificato da quella straniera, mentre per le altre, se possibile, assegnerà il voto sulla base dell'apprendimento dei contenuti essenziali.

Al termine dell'anno lo studente sarà ammesso alla valutazione finale.

La mancata frequenza della scuola italiana non potrà essere considerata assenza e, quindi, determinare l'esclusione dello studente dallo scrutinio.

Si applicano, in quanto compatibili, le procedure descritte per la "mobilità individuale".

Il **Consiglio di Classe** attraverso il coordinatore di classe/tutor, esamina la domanda inviata dai genitori per un soggiorno all'estero del proprio figlio per un periodo limitato, esprime il suo parere e il **Dirigente Scolastico** lo comunica alla famiglia.

Si specifica che il **Consiglio di Classe**, in sede di scrutinio o di apposita seduta di consiglio:

- valuta e converte la valutazione espressa dalla scuola straniera per le materie che sono state studiate all'estero;
- verifica, attraverso una prova scritta e/o orale concordate e comunicate, che le conoscenze richieste delle materie non studiate all'estero siano state acquisite in modo soddisfacente;
- indica allo studente un eventuale percorso di integrazione progressivo degli argomenti necessari allo svolgimento corretto del programma dell'anno in corso.

Nel caso in cui lo studente rientri al termine del primo periodo di suddivisione dell'anno scolastico, il **Consiglio di Classe** in sede di scrutinio finale o di apposita seduta di consiglio converte le valutazioni delle materie studiate all'estero se presentate e/o per le materie non presenti nel curriculum si procederà ad assegnare il voto **sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali preventivamente concordati con i docenti del Consiglio di Classe.**

Nel corso delle settimane successive al rientro, **i docenti**:

- svolgono le prove di verifica (scritte e/o orali e/o scritto-grafiche e/o pratiche) concordate e comunicate;
- quantificano la valutazione che andrà a completare le valutazioni acquisite nella scuola estera.

C. MOBILITÀ INDIVIDUALE: ACCOGLIENZA di STUDENTI STRANIERI in SOGGIORNO STUDIO ⁽⁷⁾

La richiesta di soggiorno per uno studente straniero, inoltrata da una scuola estera viene presentata al **Dirigente Scolastico**, il quale, verificata la documentazione allegata, supportato dai pareri del responsabile dell'internazionalizzazione e dei coordinatori delle classi interessate, decide in merito all'accoglimento della stessa.

Il Liceo favorisce la mobilità degli studenti stranieri quale opportunità per un confronto con il sistema d'istruzione del Paese di provenienza, per favorire la conoscenza e le relazioni tra i giovani e il rafforzamento del dialogo interculturale.

L'inserimento dello studente straniero può offrire l'occasione al Dirigente di stabilire relazioni con la scuola straniera, aprendo opportunità a futuri progetti comuni o al consolidamento di collaborazioni già esistenti tra scuole europee e internazionali.

Il **Dirigente Scolastico** nomina un docente tutor responsabile per l'inserimento dello studente straniero.

Il Tutor:

- facilita l'inserimento nei suoi rapporti con la dirigenza, con i docenti e con i compagni sulla base delle sue competenze e aspettative
- formula con lui un piano di studi e un orario, che contemplino anche gli interventi individuali eventualmente disposti per l'apprendimento dell'italiano
- si occupa dell'accoglienza nel Liceo

I docenti coinvolti, insieme al tutor:

- definiscono il piano di studio concordato e l'orario personalizzato,
- esigono e verificano la partecipazione dello studente alle lezioni,
- rilasciano, al momento del rientro nella scuola di provenienza, un "report" da cui risulta l'attività didattica svolta, le conoscenze acquisite, l'impegno, la partecipazione, la frequenza alle lezioni, la valutazione di profitto e comportamento dello studente.

¹ Raccomandazione (CE) n. 2006/961 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: **Carta europea di qualità per la mobilità** [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006]. Tratta in particolare gli aspetti qualitativi della mobilità e costituisce un documento di riferimento per i soggiorni all'estero al fine di garantire ai partecipanti, giovani o adulti, un'esperienza positiva.

² TU/94-CM.181/97-CM236/99

"...i soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni. Le esperienze di studio compiute all'estero da alunni italiani delle scuole secondarie di 2° grado, attraverso i soggiorni individuali, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di studio italiani"

³ Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 recante "definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92." Con questo decreto si delinea un sistema nazionale di certificazione delle competenze, comunque acquisite, al fine di valorizzare ogni competenza posseduta dalla persona, in una logica di apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali che assicurino la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la spendibilità.

⁴ Circolare Ministeriale 8 ottobre 1999, n. 236

Il consiglio di classe sottopone gli alunni in questione ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. Sulla base dell'esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Agli alunni che nella classe precedente quella non frequentata in Italia abbiano un debito formativo, viene attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione. In caso di accertato superamento del debito formativo, nell'anno in cui l'alunno è riammesso nella scuola italiana, il Consiglio di classe può integrare, in sede di scrutinio finale, il punteggio minimo, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio assegnato.

⁵ Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo del sistema di istruzione e formazione).

Articolo 1, comma 8: *"La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."*

Articolo 13, comma 1: *"La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti"*.

⁶ Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero.

TITOLO V - Soggiorni di studio all'estero

*"... le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani."*⁹

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera.

Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa."

⁷ Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). L'Art. 192, comma 3 offre il riferimento normativo in base al quale i consigli di classe possono deliberare l'iscrizione di studenti provenienti dall'estero:

"Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano."